II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1989

che definisce, in applicazione dell'articolo 6 della direttiva 88/379/CEE, le categorie di preparati i cui imballaggi devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini e/o di un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto

(90/35/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/178/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/379/CEE prescrive che i recipienti contenenti talune categorie di preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusura di sicurezza per i bambini e/o recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto ; che l'articolo 6, paragrafo 3 prescrive che le categorie di preparati pericolosi i cui imballaggi devono essere muniti dei dispositivi sopra indicati sono definite secondo la procedura prevista dall'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/490/CEE (4) ;

considerando che tutte le forme di imballaggio sufficientemente sicure per i bambini, in particolare quelle definite dalle norme internazionali, possono essere considerate come imballaggi muniti di chiusure di sicurezza per i bambini ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e dei preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

I recipienti di qualsiasi capacità, contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e sulla cui etichetta appare l'indicazione « molto tossico », « tossico » o « corrosivo » secondo quanto stabilito dall'articolo 7 della direttiva 88/379/CEE e nelle condizioni previste dall'articolo 3 di detta direttiva, devono essere muniti di chiusura di sicurezza per i bambini e possedere un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto.

Tale dispositivo deve essere conforme alle specifiche di cui all'allegato IX, parti A e B della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 2

I recipienti di qualsiasi capacità, contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e sulla cui etichetta appare l'indicazione « nocivo », « estremamente infiammabile » o « facilmente infiammabile » secondo quanto stabilito dall'articolo 7 e nelle condizioni previste dall'articolo 3 della direttiva 88/379/CEE, devono recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto.

Tale dispositivo deve essere conforme alle specifiche di cui all'allegato IX, parte B, della direttiva 67/548/CEE.

(1) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.
(2) GU n. L 64 dell'8. 3. 1989, pag. 18.
(3) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.
(4) GU n. L 259 del 19. 9. 1988, pag. 1.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano non oltre il 31 dicembre 1990 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 10 giugno 1991 al più tardi.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1989.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente